

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 890.

Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato**" e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Visto il decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" con particolare riferimento all'art. n. 358;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" con particolare riferimento all'art. 3, comma 1;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

Visto il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare i contenuti delle "Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato" che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al "Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione "Salute e welfare" di divulgare i contenuti delle suddette "Linee regionali di indirizzo" dandone diretta comunicazione a tutti i Soggetti interessati nonché di apportare, qualora se ne ravvisasse l'esigenza e previa consultazione dei Soggetti interessati, modifiche ed integrazioni alle indicazioni ivi contenute;

3) di affidare ad ANCI Umbria il compito di contribuire alla diffusione del presente atto e delle allegate "Linee regionali di indirizzo" presso tutte le Amministrazioni comunali per le opportune modifiche ed integrazioni da apportare sia nei Regolamenti di polizia mortuaria ed attività cimiteriali che nelle procedure amministrative;

4) di assegnare alle Direzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere il compito di provvedere alla divulgazione, presso i Servizi ed i Professionisti competenti in materia, delle indicazioni contenute nelle suddette "Linee regionali di indirizzo" nonché alla loro messa in atto nei modi e nei tempi ivi indicati;

5) di rendere pubblico il contenuto integrale del presente atto, comprensivo del suo allegato quale parte integrante e sostanziale, attraverso la sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” nonché le circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e del 31 luglio 1998, n. 10 recanti: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa”;

Visto il decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” con particolare riferimento all’art. n. 358;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” così come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, con particolare riferimento all’art. 3, comma 1;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” con particolare riferimento all’articolo n. 45 “Abolizione di autorizzazioni, certificazioni, adempimenti in materia di sanità pubblica” e all’Allegato B - parte III recante “Semplificazione di certificazioni e di obblighi in materia di polizia mortuaria”;

Visto il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127*;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante per oggetto “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” così come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

Vista la legge regionale del 9 aprile 2015, n. 11: “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” con particolare riferimento al Titolo XVI, Capo II recante “Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali”;

Vista la legge 15 febbraio 1961, n. 83: “Norme per il riscontro diagnostico dei cadaveri”;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578: “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell’11 aprile 2008: “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 5 settembre 1994 recante “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. n. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

— 12 dicembre 2001, n. 1607: “Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria”,

— 30 marzo 2005, n. 575: “legge regionale n. 12/04, art. 2, comma 3: codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria” così come integrate dalla deliberazione di Giunta n. 558/2006 e dalla determinazione dirigenziale n. 1269/2006,

— 30 marzo 2005, n. 603: “Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria”,

— 21 giugno 2006, n. 1066: “Attuazione in materia di polizia mortuaria della D.G.R. 296/2006 concernente la semplificazione delle procedure obsolete”,

— 20 dicembre 2006, n. 2274: “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 1066 del 21 giugno 2006 in materia di polizia mortuaria”,

— 30 settembre 2013, n. 1072: “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie regionali in tema di polizia mortuaria con particolare riferimento all’accertamento di morte e al trattamento per la conservazione dei cadaveri”;

Considerato che l’attività funeraria, ponendosi a tutela di diritti primari di cittadinanza, qual è quello di assicurare la realizzazione delle volontà esequiali eventualmente espresse in vita da ciascun individuo e quello conseguente di onorare con atti di pietà e di memoria la scomparsa dei propri cari estinti, si caratterizza per la sua estrema complessità in quanto, oltre che articolare il proprio intervento in ambito commerciale, si configura come attività di interesse generale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria.

Considerato che nel corso dell’ultimo decennio l’evoluzione del settore ha caratterizzato il comparto funebre privato come incaricato di pubblico servizio, in occasione della chiusura o del suggello del feretro, e di funzioni sanitarie, come l’osservazione della salma in specifiche strutture dedicate, qual è la casa funeraria, fino a pochi anni addietro svolte solo e unicamente da strutture ospedaliere od obitoriali;

Atteso che l’ordinamento funerario italiano prevede ancora oggi un impianto che poco si discosta da quello consolidatosi sul finire dell’Ottocento in quanto è regolato da norme che traggono origine dal Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e dalle successive norme nazionali di riferimento (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”);

Atteso che nell’ultimo decennio la maggior parte delle Regioni sono intervenute con propri provvedimenti, allo scopo di attualizzare la normativa, in maniera da rendere la disciplina più conforme ai bisogni dei cittadini cercando di limitare al minimo i rischi derivanti dalla poca chiarezza dei riferimenti normativi e la loro diversa interpretazione che, spesso, sono all’origine di contenziosi o disparità di trattamento verso i cittadini utenti;

Considerato che alla Regione, e più direttamente alla Direzione regionale “Salute e welfare”, sono pervenute, sia dal mondo delle Imprese funebri (e dalle loro Associazioni di categoria di livello nazionale e locale) che da Servizi ed Uffici delle amministrazioni comunali nonché dagli operatori dei servizi sanitari regionali, istanze tese a sollecitare

un profondo riesame di parti importanti della materia in questione anche attraverso un confronto diretto tra tutti i soggetti che a vario titolo, con diversa responsabilità e in tempi diversificati sono chiamati ad intervenire nelle fasi di certificazione, autorizzazione, organizzazione e gestione delle molteplici procedure rientranti nell'ambito dell'attività funeraria, dei servizi cimiteriali e della cremazione.

Atteso che la Direzione regionale "Salute e welfare" ed il competente Servizio "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare", nel considerare fondate le numerose richieste pervenute e ritenendo di doverle accogliere, hanno provveduto a promuovere un gruppo di lavoro denominato "Tavolo regionale in materia di attività funerarie" (da ora "Tavolo") al quale, con il coordinamento organizzativo e tecnico-redazionale del responsabile della Sezione "Sanità pubblica", affidare i seguenti compiti:

— effettuare una ricognizione delle diverse esigenze espresse in merito a particolari aspetti ricompresi nell'ambito delle attività funerarie, dagli addetti ai lavori, pubblici e privati, operanti nelle Amministrazioni comunali (Uffici di polizia mortuaria e attività cimiteriali, Uffici dello Stato civile e d'anagrafe) nei Servizi Sanitari regionali, nelle Imprese funebri e loro Associazioni e nelle Associazioni o Società cremazionistiche;

— attivare un confronto diretto e responsabile tra le diverse posizioni finalizzato ad elaborare proposte condivise da attuare sull'intero territorio regionale con particolare riferimento a: a) trasferimento di salma e cadavere, b) tumulazione dei feretri in loculi aerati, c) impianti crematori e cremazione, d) strutture per il commiato;

Considerato che al suddetto "Tavolo" hanno dato la propria adesione, nominando i propri rappresentanti, i seguenti soggetti: ANCI Umbria, Federsanità Umbria, ANUSCA Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 1, Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 2, CONFCOMMERCIO Umbria, AIF Provincia di PG, FEDERCOFIT nazionale, FENIOF nazionale, CONFESERCENTI Umbria, AFIR Umbria, Società per la Cremazione "Luigi Pianciani" di Spoleto, Associazione per la Cremazione di Perugia;

Atteso che il Servizio "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare" e la Sezione "Sanità pubblica", in ottemperanza, da una parte, della normativa vigente in materia di polizia mortuaria, cremazione e attività cimiteriale e, dall'altra, delle prescrizioni in ambito di semplificazione amministrativa e di revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile nonché di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, hanno provveduto, sulla base delle indicazioni espresse dai membri del "Tavolo" e del relativo confronto tra le diverse posizioni, ad elaborare una proposta di "Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato" (che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale) e che tale proposta, dopo essere stata ampiamente condivisa, ha ricevuto l'approvazione, tramite i rispettivi membri, di tutti i Soggetti partecipanti al "Tavolo";

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO



Regione Umbria

LINEE REGIONALI DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIE

con particolare riferimento a:
TRASFERIMENTO DI SALMA E CADAVERE,
TUMULAZIONE DEI FERETRI IN LOCULI AERATI,
IMPIANTI CREMATORI E CREMAZIONE,
STRUTTURE PER IL COMMIATO

GIUGNO, 2017

Tavolo regionale in materia di “ATTIVITÀ FUNERARIE”
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare – Sezione Sanità pubblica

INDICE

	pagina
Parte 1 - TRASFERIMENTO DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	2
Parte 2 - TRASFERIMENTO A CASSA APERTA DI CADAVERE AI FINI DELLA VEGLIA FUNEBRE ENTRO LE 24 ORE DAL DECESSO	6
Parte 3 - TUMULAZIONE DEI FERETRI IN LOCULI AERATI	8
Parte 4 - IMPIANTI CREMATORI, CREMAZIONE, DESTINAZIONE, TRASPORTO DELLE URNE, DISPERSIONE DELLE CENERI	11
Parte 5 - STRUTTURE DEDICATE AL COMMIATO	22
<u>ALLEGATO A</u> - MODULO PER IL TRASFERIMENTO DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	25
<u>ALLEGATO B</u> - MODULO PER IL TRASFERIMENTO A CASSA APERTA DI CADAVERE ENTRO LE 24 H DAL DECESSO	27
<u>ALLEGATO C</u> - MODULO PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI	29

Oggetto: Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato.

Fermo restando quanto prescritto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285: *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”* nonché le circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e del 31 luglio 1998, n. 10 recanti: *“Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/90: circolare esplicativa”*, nella legge 30 marzo 2001, n. 130: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”* e nella legge regionale del 09.04.2015, n. 11: *“Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”* con particolare riferimento al Titolo XVI, Capo II recante *“Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali”*, i Soggetti che a vario titolo operano, nel territorio regionale, in ambito di attività funeraria sono tenuti all’applicazione e al rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti *“Linee regionali di indirizzo”*, con particolare riferimento alle parti che seguono.

Parte 1 - TRASFERIMENTO DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Ai fini della presente deliberazione per «*salma*» è da intendersi il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dal decesso (o *“periodo di osservazione”* ai sensi dell’art. 8¹ del DPR 285/1990) o prima dell’accertamento della morte.
2. Fermo restando che durante tutto il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, il trasferimento della salma per lo svolgimento delle onoranze funebri, se richiesto da uno o più avente/i titolo², è consentito dal luogo di decesso all’abitazione di residenza o altro domicilio indicato, alle strutture obitoriali, ai depositi di osservazione, alle strutture adibite al commiato in possesso di debita autorizzazione e delle caratteristiche di cui al DPR n. 37 del 14 gennaio 1997.
3. Detto trasferimento, di cui al punto precedente, è consentito nel territorio del medesimo comune ove è avvenuto il decesso o in altro comune di destinazione purché situato all’interno dei confini regionali.
4. Qualora il decesso sia avvenuto presso una struttura sanitaria pubblica o privata o in istituti pubblici o privati di accoglienza o assistenza socio sanitaria, lo spostamento della salma all’interno della stessa struttura non rientra nella definizione di trasporto funebre e deve essere effettuato da personale incaricato dalla competente direzione con le modalità disciplinate dalla struttura medesima. In ogni caso, lo spostamento della salma è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l’attività funebre.

¹ All’ Art. 8. 1. del DPR 285 del 1990 a proposito di Periodo di osservazione dei cadaveri si legge quanto segue: *“Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni”*.

² Tra gli aventi titolo, oltre a quanto stabilito agli articoli da 74 a 78 del Codice Civile, va considerato quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*.

5. Ai fini del trasferimento di cui al punto 2, escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato o che sia avvenuta in seguito a malattia infettiva diffusiva³ o che alla persona, ancora in vita, siano stati somministrati nuclidi radioattivi⁴, il medico che constata il decesso o altro medico delegato dalla struttura sanitaria, fermo restando quanto prescritto relativamente alla denuncia della causa di morte al Capo I, art. 1, comma 1, del DPR n. 285 del 10 settembre 1990 così come integrato dalla Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 e all'art.72 del DPR 3 novembre 2000, n 396⁵, dopo aver certificato che la morte è avvenuta per cause naturali su apposito modello (Allegato A), dichiara che nulla osta alla eventualità di trasferimento della salma⁶, per la continuazione del periodo di osservazione a condizione che esso avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica.
6. L'attestazione di nulla osta, di cui al comma 5, è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dal decesso.
7. Il trasferimento della salma, su mandato scritto degli aventi diritto, può essere effettuato esclusivamente da soggetti titolati alla sua esecuzione – impresa funebre – che operano in qualità di incaricato di pubblico servizio⁷ ed è attuato secondo le prescrizioni del successivo punto 8 avendo preventivamente acquisita l'attestazione medica di cui al punto 5.

³ Sulla base di quanto prescritto all'art. 11 del DPR 285/1990 "nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il competente servizio dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie".

⁴ In questi casi vale quanto prescritto sia all'art. 15. 1. del DPR 285/1990 che recita: "Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185" e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale".

⁵ Il DPR n. 285 del 10 settembre 1990 al Capo I, Art. 1, comma 1, recita testualmente: "Fermo restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'Art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa".

Ulteriori specificazioni vengono normate con il DPR 396/2000 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127"); in particolare all'art. 72 vengono esplicitate le procedure da ottemperare in ordine alla "Dichiarazione di morte" (Comma 1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato depresso. Comma 2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Comma 3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73).

⁶ Fermo restando che il trasferimento della salma, oltre che per volontà degli aventi diritto (di cui al punto 2), può avvenire per disposizione di un medico qualora il decesso avvenga in abitazioni ritenute inadatte allo svolgimento delle onoranze funebri e in difetto di scelta da parte di familiari o conviventi. In questi casi la salma è trasportata per il completamento del periodo di osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario delle strutture all'uopo accreditate da soggetti svolgenti il servizio di trasporto funebre istituzionale.

⁷ Si veda, a questo proposito quanto prescritto dal Codice Penale con particolare riferimento:

- all'art. 358: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale",
- all'art. 336: "Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per

8. Durante il trasferimento la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non vengano ostacolate eventuali manifestazioni di vita⁸ e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
9. Il trasferimento della salma, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, deve essere effettuato con personale numericamente sufficiente e mediante l'utilizzo di un mezzo funebre idoneo che presenti condizioni manutentive e di decoro adeguate.
10. L'incaricato di pubblico servizio che effettua il trasferimento della salma, in possesso del nulla osta di cui al precedente punto 5, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:
 - a. l'identità della persona di cui è stato constatato il decesso;
 - b. che la salma sia stata confezionata seguendo le prescrizioni di cui ai precedenti punti 7, 8 e 9;
 - c. i dati del mezzo funebre che viene utilizzato per il trasferimento.
11. Il verbale di cui al punto precedente e il nulla osta di cui al punto 5 devono sempre accompagnare la salma fino a destinazione e sono conservati dall'incaricato del trasferimento.
12. Qualora il trasferimento della salma avvenga presso le strutture di cui al punto 2 (deposito di osservazione, struttura adibita al commiato autorizzata ed avente le caratteristiche di cui al DPR n. 37/1997), il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione dell'orario e del luogo di arrivo.
13. Dell'avvenuto trasferimento nonché del giorno e dell'ora di arrivo della salma presso la sede prescelta dagli aventi diritto, è data tempestiva comunicazione da parte del soggetto esercente l'attività funebre incaricato, anche per via telematica, utilizzando l'apposito modello (Allegato A) al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune (se diverso dal precedente) ove è destinata la salma nonché alla ASL territorialmente competente per il luogo di destinazione della stessa al fine dell'accertamento di morte e della relativa certificazione necroscopica.
14. Nella sede prescelta per il trasferimento, la salma, per tutto il periodo di esposizione, fatte salve le operazioni per la sua vestizione e gli interventi di tanatocosmesi, deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da non rappresentare pregiudizio per la salute pubblica. Nelle sedi di cui al punto 2 sono vietate attività di imbalsamazione e/o di tanatoprassi.
15. In corso di visita necroscopica il medico incaricato, sulla base degli elementi osservati, può disporre, in ottemperanza alla legislazione vigente, che la salma sia sottoposta a riscontro diagnostico ovvero, in caso di sospetto di reato, messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
16. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono ai Comuni, che si avvalgono delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.

costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

- all'art. 337: *“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”.*

⁸ Secondo quanto prescritto all'art. 17. 1. del DPR 285 del 1990.

17. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, modificano i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di “trasferimento della salma durante il periodo di osservazione”.
18. Entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le Aziende Sanitarie regionali provvedono a mettere in atto la serie di interventi di natura amministrativa, regolamentare, organizzativa, formativa e gestionale, propedeutici all’applicazione delle prescrizioni suesposte.
19. La Regione Umbria, in accordo con le Aziende Sanitarie regionali, l’ANCI regionale, i Rappresentanti delle Imprese funebri e l’ANUSCA, al fine di garantire un elevato livello di qualità dell’attività di trasferimento della salma e di assicurare comportamenti e procedure omogenee ed uniformi sull’intero territorio regionale, provvede a promuovere eventi formativi finalizzati all’orientamento e all’aggiornamento degli operatori sanitari, dei funzionari delle Amministrazioni comunali e degli addetti ai lavori in tema di “trasferimento della salma durante il periodo di osservazione”.

Parte 2 - TRASFERIMENTO A CASSA APERTA DI CADAVERE AI FINI DELLA VEGLIA FUNEBRE ENTRO LE 24 ORE DAL DECESSO

1. Ai fini della presente deliberazione per «*cadavere*» è da intendersi il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo che sia stato eseguito l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. Nei casi in cui è stato effettuato l'accertamento di morte, il medico delegato dalla struttura sanitaria (medico necroscopo o altro medico individuato sulla base dell'organizzazione della singola struttura sanitaria), su richiesta scritta dell'/degli avente/i titolo⁹, constatato che nulla osta allo spostamento, acconsente, all'interno del territorio regionale, al trasferimento del cadavere anche a cassa aperta ai fini della veglia funebre verso il luogo prescelto per le onoranze funebri - abitazione di residenza o altro domicilio indicato, obitorio comunale, strutture adibite al commiato debitamente autorizzate ed in possesso delle caratteristiche di cui al DPR n. 37/1997 - per essere ivi esposto purché tale spostamento avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica.
3. L'attestazione di nulla osta (Allegato B), di cui al punto precedente, rilasciata dal medico delegato dalla struttura sanitaria in tempi tali da non limitare i diritti dei dolenti di trasferire il defunto in altro luogo prescelto, è titolo valido e sufficiente per il trasferimento del cadavere a condizione che il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso.
4. Per il trasferimento di cadavere da comune a comune, nell'ambito del territorio regionale, non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del DPR 285/1990.
5. Il trasferimento del cadavere ai fini della veglia funebre, su mandato scritto dell'/degli avente/i titolo, può essere effettuato esclusivamente da soggetti titolati alla sua esecuzione – impresa funebre – che operano in qualità di incaricato di pubblico servizio e può essere attuato anche a cassa aperta.
6. Detto trasferimento può avvenire a cassa aperta impiegando idonea cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del DPR 285/1990, purché autorizzati dal competente Ministero, ed assolvendo l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del DPR 285/1990 mediante l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.
7. Il soggetto, di cui al punto 5, prima di iniziare il trasferimento rilascia al medico necroscopo una dichiarazione, debitamente firmata, dalla quale risultino:
 - I dati identificativi dell'impresa funebre incaricata al trasferimento;
 - l'identità della persona di cui è stato constatato il decesso;
 - il luogo di destinazione del cadavere;
 - la conformità alla normativa vigente della composizione del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere;
 - i dati del mezzo funebre che viene utilizzato per il trasferimento.

Alla suddetta dichiarazione è allegata copia del mandato all'impresa funebre redatta dall'/dagli avente/i titolo di cui al punto 2.

La suddetta dichiarazione e il nulla osta di cui al punto 3 devono sempre accompagnare il feretro fino a destinazione e sono conservati dall'incaricato del trasferimento.

⁹ Tra gli aventi titolo, oltre a quanto stabilito agli articoli da 74 a 78 del Codice Civile, va considerato quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

8. Qualora il trasferimento del cadavere avvenga presso una struttura adibita al commiato o una struttura obitoriale, il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione del defunto con l'indicazione dell'orario e del luogo di arrivo.
9. Dell'avvenuto trasferimento è data comunicazione da parte del soggetto esercente l'attività funebre incaricato, anche per via telematica, utilizzando lo specifico modulo (Allegato B) al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destinato il cadavere (se diverso dal precedente) e alla struttura sanitaria che ha emesso il certificato necroscopico.
10. Il trasporto funebre dal luogo in cui il cadavere è stato trasferito per la veglia funebre a quello di sepoltura o cremazione, ai sensi del DPR 285/1990, è autorizzato dai competenti uffici del Comune ove è avvenuto il decesso.
11. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono ai Comuni, che si avvalgono delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.
12. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, modificano i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di "trasferimento a cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 ore dal decesso".
13. Entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le Aziende Sanitarie regionali provvedono a mettere in atto la serie di interventi di natura amministrativa, regolamentare, organizzativa, formativa e gestionale, propedeutici all'applicazione delle prescrizioni suesposte.
14. La Regione Umbria, in accordo con le Aziende Sanitarie regionali, l'ANCI regionale, i Rappresentanti delle Imprese funebri e l'ANUSCA, al fine di garantire un elevato livello di qualità dell'attività di trasferimento del cadavere e di assicurare comportamenti e procedure omogenee ed uniformi sull'intero territorio regionale, provvede a promuovere eventi formativi finalizzati all'orientamento e all'aggiornamento degli operatori sanitari, dei funzionari delle Amministrazioni comunali e degli addetti ai lavori in tema di "trasferimento a cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 ore dal decesso".

Parte 3 - TUMULAZIONE DEI FERETRI IN LOCULI AERATI

1. Visti gli artt. da 54 a 59 del D.P.R. 285/90 nonché le modifiche e le integrazioni successivamente intervenute e sulla base di quanto previsto all'art. 186, commi 1 e 2, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 recante il "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali"¹⁰ con particolare riferimento alla finalità, per i Comuni¹¹, di "favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente", le Amministrazioni comunali, singole o associate, possono prevedere, all'interno dei Piani regolatori cimiteriali e al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, la realizzazione di loculi aerati a condizione che la loro costruzione sia eseguita in maniera da non rappresentare un rischio per la salute pubblica.
2. La realizzazione di loculi aerati, singoli o a batteria, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 106 del DPR 285/90, è ammessa sia per manufatti di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione di quelli esistenti adottando soluzioni tecniche e costruttive conformi alle norme vigenti in materia ambientale. Le caratteristiche costruttive sono quelle previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, ad eccezione di quanto disposto al relativo comma 6 in funzione delle soluzioni tecniche per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas di tali tipologia di loculi.
3. La conformità dei progetti di costruzione di loculi aerati (singoli o a batteria) ai requisiti sotto indicati e alle relative norme igienico-sanitarie, deve essere specificamente certificata¹² dal progettista, ai sensi dell'art. 114 della legge regionale n. 1 del 21.01.2015.
4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche¹³, anche costruttive atte a favorire i processi di mineralizzazione e tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
5. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

¹⁰ Con il D.P.R. n. 8/72 si è disposto, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri).

¹¹ LEGGE REGIONALE 9 aprile 2015, n. 11. - Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali - Art. 186 (Cimiteri)

Comma 1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri. Le attività cimiteriali sono disciplinate dai Comuni sulla base di un regolamento tipo, previa richiesta di parere all'ANCI.

Comma 2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

¹² I progetti di costruzione di loculi aerati, singoli o a batteria, devono accompagnarsi ad una relazione del soggetto realizzatore nella quale siano forniti gli estremi e le caratteristiche dei materiali impiegati e relativa conformità tecnica allo scopo ed al preventivo parere da parte del Consiglio Superiore di Sanità afferente alle prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, correlate allo specifico utilizzo.

¹³ Il kit con cui si trasforma un loculo normale in un loculo aerato si compone di:

- a) Una vasca destinata ad accogliere i liquidi di putrefazione (capienza circa 50 – 60 litri)
- b) Un prodotto da spargere nella vasca per l'assorbimento del liquido
- c) Un filtro fissato sulla lastra per l'assorbimento degli odori prima di rilasciare all'esterno del loculo il gas in sovrappressione generato dalla putrefazione.
- d) Uno o due fori per permettere all'aria di circolare, che presuppongono che la lastra venga sicuramente forata e, a seconda delle modalità di posa, la lapide venga o meno forata.

6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.
7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
8. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti (loculi aerati a batteria) con specifici sistemi di depurazione.
9. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
10. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione ed è tenuto ad assicurare il buon funzionamento dello stesso.
11. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
12. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.
13. Nel confezionamento dei feretri destinati a tumulazione aerata, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, deve essere prevista la sola cassa di legno, ovvero, è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impediscano l'aerazione del cadavere.
14. Nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
15. In caso di tumulazione aerata, vista l'accertata diminuzione del tempo di mineralizzazione del cadavere, la ordinaria estumulazione può essere effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro.
16. Sulla base di quanto previsto al punto precedente, per le tumulazioni in loculo aerato, le Amministrazioni comunali possono, conseguentemente, prevedere la riduzione del periodo di concessione fino ad un minimo di 10 (dieci) anni, rinnovabili su richiesta dell'/degli avente/i titolo.

17. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono ai Comuni, che si avvalgono delle competenti strutture delle Aziende Sanitarie Locali per gli aspetti igienico-sanitari.
18. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, possono modificare i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria prevedendo, accanto alla soluzione tradizionale (loculo stagno), la possibilità di "tumulazione dei feretri in loculi aerati".
19. La Regione Umbria, in accordo con le Aziende Sanitarie regionali, l'ANCI regionale, l'ANUSCA, i Rappresentanti delle Imprese funebri, provvede a promuovere eventi formativi finalizzati all'orientamento e all'aggiornamento degli operatori sanitari, dei funzionari delle Amministrazioni comunali e degli addetti ai lavori in tema di "tumulazione dei feretri in loculi aerati".

Parte 4 - IMPIANTI CREMATORI, CREMAZIONE, DESTINAZIONE, TRASPORTO DELLE URNE, DISPERSIONE DELLE CENERI

PREMESSA

La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dall'Art. 12, comma 4, del decreto legge del 31/8/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge del 29/10/1987, n. 440 e dall'Art. 26 bis del decreto legge del 28/12/1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge del 28/2/1990, n. 38.

A) IMPIANTI CREMATORI

1. Ai fini della presente deliberazione per "impianto crematorio" è da intendersi quella struttura di servizio posta all'interno del cimitero destinata alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa, feti e prodotti del concepimento.
2. Ferme restando le situazioni storiche consolidate, dal 27/10/1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori è in capo esclusivamente alle Amministrazioni comunali, singole o associate, che manifestano interesse alla loro realizzazione. Dalle norme poste in premessa, nonché dall'Art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27/7/1934, n. 1265 e dal D.P.R. 285/90 si trae che, pur avendone la facoltà, non è fatto obbligo ai Comuni di provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione.
3. La costruzione di nuovi crematori è eseguita in conformità a quanto previsto all'art. 78¹⁴ del DPR 285 del 1990 così come integrato dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 e la loro realizzazione è consentita nell'ambito dell'area cimiteriale.
4. I nuovi impianti di cremazione, al fine di assicurare prestazioni di qualità, sono costruiti secondo criteri di sicurezza, efficienza, efficacia, continuità del servizio, uguaglianza e imparzialità del trattamento, accessibilità, ecosostenibilità e tracciabilità delle diverse fasi della cremazione ed operano, nel rispetto della normativa vigente in tema di salvaguardia della salute, di tutela ambientale¹⁵, di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione e protezione antincendi nonché di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche secondo i principi etici stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dal Codice etico dell'International Cremation Federation (ICF).
5. Gli impianti di cremazione, ai sensi dell'art. 216¹⁶ del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto del 27.07.1934, n° 1265 e smi, sono classificati "industria insalubre

¹⁴ L'Art. 78 del DPR 285/1990 recita testualmente:

Comma 1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
Comma 2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia. Comma 3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

¹⁵ Si veda a questo proposito quanto normato con il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento a: Parte quinta. "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

Per gli impianti di cremazione è raccomandato il conseguimento della certificazione ambientale in accordo alle norme contenute nella UNI EN ISO 14001.

¹⁶ L'Art. 216 del regio decreto del 27.07.1934, n. 1265 e smi recita testualmente:

di prima classe” come da elenco del Decreto del Ministero della Sanità del 05.09.1994 - Parte I, lettera C) Attività Industriali, n. 14. “Inceneritori” - e, pertanto, sono soggetti al procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del D.lgs. n. 152/06 - così modificato dall’art. 3, comma 3, D.lgs. n. 128 del 2010¹⁷ - da svolgersi in procedura ordinaria, ossia tramite indizione di una Conferenza di Servizi di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.¹⁸, i cui lavori prevedano il coinvolgimento di tutti gli Enti che abbiano competenza in materia ambientale. Ai lavori della Conferenza di Servizi, indetta dalla Autorità Competente, partecipano, tra gli altri, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per la competenza in merito agli aspetti di gestione e trattamento di cadaveri, alla salute e sicurezza dei lavoratori e alle eventuali ricadute sulla salute pubblica.

6. Con l’autorizzazione di cui sopra vengono precisati i limiti di rispetto delle emissioni, le prescrizioni e le condizioni di esercizio del caso, i termini dei controlli e le Autorità competenti sia per i controlli che per gli eventuali conseguenti provvedimenti.
7. Le Amministrazioni comunali, singole o associate, provvedono direttamente alla gestione del crematorio ovvero, se previsto nei propri Regolamenti per le attività funerarie e la polizia mortuaria, possono affidarne la gestione, nel rispetto della normativa vigente e nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, a soggetti privati¹⁹.
8. Ogni impianto crematorio è dotato di una Carta dei Servizi, quale strumento di conoscenza e partecipazione, tesa a fornire informazioni sul Soggetto gestore, sulle caratteristiche della struttura crematoria, sull’espletamento dei servizi²⁰, sulle modalità di contatto con il Soggetto gestore e sulla qualità del servizio. La suddetta Carta è posta a disposizione dei cittadini ed è facilmente consultabile, in formato cartaceo e/o digitale, anche attraverso la sua collocazione sul sito internet dell’Amministrazione comunale e, qualora il servizio di cremazione è affidato a terzi, dell’Ente gestore.

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

¹⁷ Il comma 1, Art. 269 del D.lgs. n. 152/06 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) così modificato dall’articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010 recita testualmente: “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall’articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”.

¹⁸ La legge 241 del 1990 reca per oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come coordinata ed aggiornata, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127 recante: “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

¹⁹ Si veda a questo proposito quanto normato, da una parte, all’art. 6, comma 2, della legge n. 130/2001 che recita testualmente: “La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” e, dall’altra, all’art. 186, comma 3, della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015: “La cremazione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati mediante convenzione”.

²⁰ La Carta dei servizi fornisce informazioni dettagliate in relazione a: ubicazione dell’impianto e modalità di accesso, giorni ed orario di apertura del servizio, modalità di prenotazione, percorsi per l’accessibilità di soggetti portatori di handicap fisici, avvertenze per le imprese funebri in merito all’allestimento delle bare, procedure e modalità di ricevimento del feretro, disponibilità della Sala del commiato, possibilità di assistenza alla cremazione, tariffe e modalità per il loro pagamento, procedure per la tracciabilità delle fasi di cremazione, utilizzo di urne scelte dai dolenti, procedure e modalità di consegna dell’urna, modalità per l’espressione di reclami e segnalazioni e modalità per la richiesta di rimborsi.

9. Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.
10. Il soggetto titolare ovvero l'Ente gestore dell'impianto crematorio è tenuto a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti nei confronti del servizio reso.
11. Al fine di assicurare la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumità e la sicurezza di operatori e visitatori nonché la tutela dell'ambiente da fonti di inquinamento, il funzionamento e le emissioni degli impianti crematori sono soggetti al controllo e alla vigilanza del Sindaco che si può avvalere, per le rispettive competenze, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e/o dell'Azienda Sanitaria Locale.
12. Qualora i competenti Servizi ambientali e sanitari, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo, rilevino condizioni lavorative e/o valori di emissione dei fumi non compatibili con la salvaguardia della salute e/o della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, comunicano al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale²¹, indicazioni e prescrizioni atte all'emissione di atti conseguenti finalizzati al ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento dell'impianto crematorio.

B) CREMAZIONE

1. Ai fini del presente atto per "cremazione" (o incinerazione) è da intendersi il procedimento di sepoltura consistente nella riduzione in cenere di un cadavere eseguito mediante appositi forni crematori; per "ceneri" si intendono i resti provenienti dalla cremazione dei cadaveri; per "urna cineraria" si intende il contenitore dove sono raccolte le ceneri.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge n. 130/2001²², è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso, su istanza di chi ne ha titolo²³, corredata dalla documentazione occorrente²⁴ e sulla base di specifica volontà del defunto²⁵ o, in sua mancanza, della volontà espressa²⁶ dall'/dagli avente/i titolo, attraverso una delle modalità²⁷ indicate all'art. 3, comma 1, punto b) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

²¹ Il Sindaco, in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, nonché dell'art. 50 del D.lgs n.267/2000, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.

²² Si veda a questo proposito quanto normato dalla Regione Umbria con la Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, con particolare riferimento all'art. 184, comma 2.

²³ Tra gli aventi titolo, oltre a quanto stabilito agli articoli da 74 a 77 del Codice Civile, va considerato quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". A questo proposito si veda anche quanto riportato al punto 14.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 che integra il Regolamento Di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990) con specifico riferimento a "modalità di comportamento a fronte di particolari casi....."

²⁴ All'art. 3, comma 1, punto a) della legge 30 marzo 2001, n. 130 è individuata la documentazione da accludere all'istanza degli aventi titolo consistente in "certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato".

²⁵ La disposizione testamentaria è documento sufficiente per l'espressione della volontà del defunto tranne nei casi in cui l'/gli avente/i titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.

²⁶ La volontà dell'/degli avente/i titolo deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del DPR 445/2000.

3. La manifestazione di volontà alla cremazione, in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, dovrà essere manifestata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della legge n. 130/2001, mediante processo verbale rilasciato dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 76/2016, o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza dell'avente titolo²⁸.
Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, per via telematica o, nell'impossibilità tecnica di utilizzo di quest'ultima, anche telefax o per via postale.
4. La volontà di essere cremato espressa in vita del defunto, in mancanza di disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazione cremazionista, potrà essere dichiarata dagli aventi titolo, così come individuati al precedente punto, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
5. Qualora non corrispondenti, il Sindaco del Comune di decesso informa il Sindaco del Comune di ultima residenza del defunto dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
6. Nel caso di richiesta di cremazione di cadavere di persona deceduta successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e per il quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, il rilascio dell'autorizzazione, dietro presentazione da parte degli aventi titolo della documentazione di cui al seguente punto 20, è competenza dell'Ufficiale di stato civile del comune ove è sepolto il defunto.
7. La cremazione di cadaveri di cittadini stranieri è autorizzata se ed in quanto essa sia ammessa dalla legge nazionale del defunto e sulla base delle condizioni e presupposti stabiliti, regolati dalla legge nazionale applicabile, nel rispetto di quanto disposto dall' art. 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e nelle forme dell'art. 2, commi 2 e 2.bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ssmmii.
8. La cremazione è, di norma, a titolo oneroso, secondo le tariffe massime fissate dal Comune titolare dell'impianto, nel rispetto delle tariffe massime definite annualmente a livello ministeriale, fatta eccezione per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, così come indicato al successivo punto 21.
9. La cremazione²⁹ deve essere eseguita in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del Sindaco, da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo

²⁷ Fermo restando quanto indicato ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 3, comma 1, punto b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, per quanto attiene all'individuazione dell'avente titolo (di cui al punto 3) questa deve essere fatta tenendo conto anche di quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

²⁸ Ai sensi dell'art. n. 3, comma 3, della legge 130/2001.

²⁹ Le operazioni da effettuare riguardano:

a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura. L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;

nel crematorio un singolo ed intero feretro³⁰ e le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun singolo cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente³¹ e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna, sigillata da parte del personale dell'impianto crematorio per evitare eventuali profanazioni, reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. La sigillatura dell'urna potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario.

10. In ogni urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere o resti mortali. È vietato conservare le ceneri di più cadaveri in una unica urna, fatto salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza con il parto.
11. Presso l'impianto crematorio deve essere tenuto apposito registro contenente, le generalità dei cadaveri o dei resti cremati, la data, la causa e il luogo di morte e la data di cremazione, la destinazione dell'urna e delle ceneri, gli eventuali assegnatari e gli estremi dell'autorizzazione.
12. Nel caso di concessione a terzi del servizio, così come previsto al comma 3 dell'articolo 186 della legge regionale n. 11 del 2015, il gestore è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati.
13. L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'articolo 184, comma 4 della legge regionale n. 11/2015, e più precisamente:
 - per tumulazione;
 - per inumazione;
 - per conservazione all'interno del cimitero nei luoghi di cui all'articolo n. 80 del D.P.R. n. 285/1990;
 - per consegna al soggetto affidatario per la sua conservazione in luogo privato o per la dispersione delle ceneri.
14. Non può essere autorizzata la cremazione di cadavere, portatore di stimolatore o defibrillatore cardiaco che possono arrecare danno all'impianto di cremazione, se non previo espianto del medesimo da effettuarsi da parte del medico necroscopo o altro medico, iscritto al Servizio Sanitario nazionale, ad hoc incaricato ed autorizzato, nelle modalità indicate nei protocolli operativi delle Aziende Sanitarie regionali. Alle strutture del Servizio Sanitario regionale spetta altresì lo smaltimento del relativo rifiuto.

b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;

c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;

d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente e infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;

e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;

f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. La redazione di tale verbale deve essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'Ufficio di stato civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Entro 30 giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del Comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

³⁰ Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri la cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta. A cremazione avvenuta l'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna cineraria che viene sigillata.

³¹ Le urne possono essere metalliche o di materiale diverso, in marmo, in terracotta, in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

15. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso.
16. È consentita la cremazione di parti anatomiche riconoscibili³², di feti e prodotti abortivi³³, dietro autorizzazione dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale³⁴, così come previsto dall'art. 3 del D.lgs. 15/7/2003, n. 254 e dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 285/1990.
17. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga cremata assumendone contestualmente i relativi oneri economici. In tale caso la richiesta deve avvenire non oltre le 48 ore dall'amputazione e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero ove è avvenuta.
18. I genitori possono chiedere, espressamente, la cremazione di feti o prodotti abortivi, assumendone contestualmente i relativi oneri economici. In tale caso la richiesta di cremazione deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, entro 48 ore dall'espulsione od estrazione del feto, accompagnata da un certificato medico in cui vengono riportati la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
Su espressa richiesta dei genitori, la cremazione può essere autorizzata dalle ASL anche per prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
19. È altresì consentita la cremazione di resti mortali³⁵ e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune ove sono sepolti previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso dell'/degli avente/i titolo. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto all'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.
20. L'Ufficiale dello stato civile in caso di comprovata necessità, previo assenso dei soggetti aventi titolo o, in caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.
21. Nel caso di cadavere di persona indigente³⁶, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari³⁷, che in vita aveva espresso la volontà di essere

³² Si definiscono parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati.

³³ Al comma 2, Art. 7 del DPR 285/90, si dispone che: "Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale".

³⁴ Per la sepoltura in cimitero, sono oggetto di autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, oltre alla cremazione, anche le attività di trasporto, inumazione o tumulazione.

³⁵ Si definiscono resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

³⁶ La condizione d'indigenza, all'interno delle competenze loro attribuite dalla legge del 8 novembre 2000, n. 328, attraverso gli strumenti dettati dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D.lgs. del 3 maggio 2000, n. 130, è valutata dall'Ufficio Servizi sociali del comune ove è avvenuto il decesso.

³⁷ La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere

cremata, la cremazione (e gli adempimenti cimiteriali ad essa connessi), ai sensi dell'Art. 1, comma 7-bis, della legge 28 febbraio 2001, n. 26, deve essere assicurata in forma gratuita³⁸ e i relativi oneri e spese sono a carico del Comune di ultima residenza del defunto³⁹. L'accesso al predetto servizio nonché il relativo procedimento amministrativo sono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria di ogni singola amministrazione comunale.

22. La Regione, al fine di tutelare i diritti delle persone e, più in particolare, di salvaguardarne l'uguaglianza⁴⁰, può concorrere ad assicurare, anche attraverso la messa in atto di misure economiche nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, l'uniformità di trattamento dei cittadini residenti e/o presenti nel territorio regionale che, nelle modalità contemplate dalla vigente normativa, esprimono la volontà di essere cremati.

C) DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Ai fini del presente atto:

- per "sepoltura" si intende il deposito dell'urna cineraria in apposito spazio all'interno di un cimitero; questo può avvenire mediante tumulazione o inumazione;
- per "tumulazione" si intende il collocamento dell'urna in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo contenente anche altro feretro oppure in celle individuali costruite a tal fine;

alla sepoltura, entro quattro giorni dal decesso. Per familiari si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado nonché l'unito/a civilmente o il membro in vita della coppia di fatto ai sensi di quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

³⁸ L'Art.1, comma 7- bis, della legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" recita testualmente:

Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

³⁹ Si veda anche l'art. 5, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, il quale dispone che "Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione".

⁴⁰ Si veda, a questo proposito, quanto normato con la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, concernente «Nuovo Statuto della Regione Umbria» così come coordinato con le successive modifiche e le integrazioni. In particolare, all'Art. 5 - (Uguaglianza) si legge:

Comma 1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

Comma 2. La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio.

omissis

- per "inumazione" si intende il seppellimento dell'urna in apposito spazio a terra, all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
 - per "affidamento" si intende la conservazione dell'urna presso persona a tal fine designata dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
2. La destinazione delle ceneri, su richiesta degli aventi titolo, è alternativamente la tumulazione, l'inumazione, l'affidamento, la dispersione o lo sversamento indistinto in cinerario comune.
 3. Nel cimitero comunale dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne (colombario comunale) le cui caratteristiche edilizie sono stabilite dai regolamenti comunali⁴¹.
 4. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati che possono richiedere la corresponsione di una tariffa. In ogni caso, le tariffe applicate dagli enti morali o privati per la conservazione delle urne non devono, in nessun modo essere oggetto di speculazione e di lucro, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del DPR 285/1990.
 5. L'affidamento delle ceneri, ai sensi della legge n. 130/2001⁴² e dell'art. 184 della Legge Regionale n. 11/2015, è realizzata nel rispetto della volontà del defunto ovvero comprovata mediante disposizione testamentaria, iscrizione ad associazione cremazionista o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 76/2016 o in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi fermo restando che non può essere consentito l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
 6. L'affidamento può essere concesso al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto o ad altro familiare avente diritto, di cui al punto precedente, nonché all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri.
 7. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento, predisposto dai gestori dell'impianto di cremazione, nel quale i soggetti di cui al punto 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, legittima la detenzione dell'urna da parte dell'affidatario⁴³ e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari⁴⁴, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato (Allegato C).

⁴¹ Il colombario comunale è costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una sola urna contenente le ceneri di un cadavere, di misura atte ad accogliere urne cinerarie di dimensioni max di m. 0,30x0,30x0,50.

⁴² All'art. 184, comma 4, della legge regionale n. 11/2015 si dispone che: "Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari di primo grado".

⁴³ All'art. 184 della legge regionale 11/2015 non è contemplata alcuna procedura autorizzatoria.

⁴⁴ Si veda a questo proposito quanto disposto dall'Art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

8. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza/domicilio dell'affidatario così come indicato nel modulo per l'affidamento delle ceneri (Allegato C).
9. L'affidamento di cui sopra ha luogo alle seguenti prescrizioni:
- l'urna è debitamente sigillata e deve contenere i dati identificativi del defunto;
 - l'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata; è, altresì, consentita la conservazione in luoghi quali le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa tali da garantire che l'urna non venga in alcun modo manomessa né profanata e possa essere facilmente ispezionata;
 - l'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
 - l'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone;
 - il luogo di conservazione dell'urna può essere cambiato comunicando tale variazione all'impianto di cremazione, al comune di precedente conservazione e quello di nuova conservazione entro 20 giorni dalla variazione. In questi casi, il modulo per l'affidamento delle ceneri (Allegato C) accompagnerà l'urna insieme al verbale di consegna e il comune di partenza rilascerà autorizzazione al solo trasporto delle ceneri.
10. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.
11. Considerato che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna, il Comune, mediante la Polizia Municipale, può disporre ed effettuare ispezioni per verificare se le ceneri siano conservate secondo quanto riportato al precedente punto 7. Qualora dai controlli effettuati emerga il venire meno delle condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere riconsegnata all'autorità comunale che la conserverà all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.
12. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, l'urna contenente le ceneri dovrà essere conferita al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune. Nel caso di morte di un affidatario, un suo erede può chiedere l'affidamento dell'urna cineraria altrimenti la stessa dovrà essere conferita al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.

D) TRASPORTO DELLE URNE CONTENENTI LE CENERI

1. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri di un defunto, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
2. Per l'effettuazione del trasporto l'affidatario può servirsi di autovettura privata a condizione che l'urna sia accompagnata obbligatoriamente dalla copia del documento di cui al precedente punto C-6 e sul quale risultino: le generalità del defunto, quelle dell'affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri.

E) DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Al fine del presente atto per “*dispersione delle ceneri*” si intende lo spargimento delle ceneri in spazi aperti a seguito di espressa volontà del defunto oppure in luogo appositamente designato all’interno del cimitero.
2. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla legge n. 130/2001 nonché all’art. 184 della legge regionale n. 11/2015, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto rilasciata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista o dichiarata dagli aventi titolo mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000⁴⁵.
3. L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso concede all’/agli avente/i titolo, che ne faccia/no richiesta, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei modi e nei luoghi consentiti dalla normativa vigente. Copia dell’autorizzazione alla dispersione dovrà essere trasmessa al Comune di ultima residenza del defunto se non coincidente con il Comune di morte.
4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai punti precedenti, in questo caso la competenza a rilasciare l’autorizzazione è dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di tumulazione o di affidamento.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è corredata dagli atti comprovanti la volontà espressa del defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata dalla stessa. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dall’/dagli avente/i titolo. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata.
6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, figli, altri famigliari aventi diritto, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal Comune, soggetto gestore, imprese che esercitano l’attività funebre.
7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:
 - in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
 - in natura, tenendo presente che la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - in aree private, al di fuori dei centri abitati, all’aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
8. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8)⁴⁶, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ssmmii.

⁴⁵ Si vedano a questo proposito le considerazioni contenute nella Sentenza del TAR del Lazio n. 3407 del 04/04/2013.

⁴⁶ Nel nuovo codice della strada all’Art 3, comma 1, numero 8) si legge testualmente “Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.

9. Ogni cimitero deve essere dotato di un *“cinerario comune”* per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. L'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione all'interno del manufatto (cinerario comune) delle ceneri che rimarranno conservate in forma indistinta.

F) ISCRIZIONE NEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, integrano e/o modificano i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di *“Impianti crematori”*, *“Cremazione”*, *“Destinazione delle ceneri”*, *“Trasporto delle urne contenenti le ceneri”* e *“Dispersione delle ceneri”*.

Parte 5 - STRUTTURE DEDICATE AL COMMIATO

1. Ai fini della presente deliberazione per *“strutture destinate al commiato”* sono da intendersi la *“casa funeraria”*, la *“sala del commiato”* e la *“camera ardente”*.
2. Per *“casa funeraria”* si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre, in possesso diretto di specifici requisiti, ove, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo del defunto, in apposite sale attrezzate è consentito lo svolgimento di:
 - accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione;
 - composizione e vestizione del defunto ed esecuzione dei trattamenti di tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente per la preparazione del cadavere;
 - esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa;
 - celebrazione delle attività di commemorazione e di commiato del defunto.
3. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione.
4. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, sono autorizzati dal comune territorialmente competente con le modalità di utilizzo previste nel proprio Regolamento di Polizia mortuaria, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri 150 (centocinquanta) dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
5. L'edificio in cui è ospitata la casa funeraria ha destinazione d'uso esclusivo e risponde, anche in conformità con quanto previsto dal DPR n. 37 del 14 gennaio 1997 per il servizio mortuario, ai seguenti requisiti minimi generali:
 - a) locali, ubicati, di norma, al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione,
 - esecuzione dei trattamenti consentiti, preparazione del cadavere,
 - esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa,
 - celebrazione del commiato;
 - b) ulteriori locali richiesti:
 - locali ed uffici destinati all'attività amministrativa,
 - servizi igienici per il personale,
 - spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto,
 - servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per le persone con disabilità;
 - c) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
 - d) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita ovvero adeguato impianto di condizionamento con ventilazione artificiale in grado di assicurare la conformità alle norme Uni 10339/95 e comunque almeno 6 ricambi/ora con aria esterna nei locali ove è prevista la permanenza delle salme o dei cadaveri;
 - e) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - f) impianto di illuminazione di emergenza;
 - g) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
 - h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

6. Nelle case funerarie il locale destinato all'accoglimento e osservazione delle salme ovvero destinato a custodia del singolo cadavere prima della chiusura della cassa deve avere accesso autonomo, con una superficie minima in pianta tale da consentire una agevole movimentazione del feretro e deve essere dotato di idonea apparecchiatura di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del corpo del defunto anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Nel caso in cui nella casa funeraria siano presenti due o più locali destinati all'accoglimento e all'osservazione di due o più salme, ognuno di essi deve essere accessibile in maniera autonoma al fine di garantire la necessaria riservatezza per ogni singola salma.
7. Altresì, i locali destinati e alla preparazione della salma o del cadavere sono tenuti a rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - superficie minima in pianta tale da consentire un'agevole movimentazione del feretro,
 - pavimenti, pareti fino all'altezza di almeno m 2 dal pavimento e superfici di lavoro, lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
 - condizionamento ambientale idoneo a garantire:
 - a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C,
 - b) umidità relativa 60% (\pm 5%),
 - c) ricambio d'aria pari a 6 ricambi/ora con aria esterna,
 - lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico.
8. Il Soggetto titolare e/o gestore di una casa funeraria predispone formalmente e regola le procedure di corretta gestione delle attività svolte dal personale all'interno della stessa e redige la carta dei servizi che è a disposizione degli utenti.
9. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socioassistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.
10. Ai fini della presente deliberazione per "*sala del commiato*" si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché ad esporre, ai soli fini cerimoniali del defunto, un feretro chiuso e destinato alla sepoltura o alla cremazione.
11. La gestione di una sala del commiato può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente per territorio nelle forme previste dal Regolamento comunale.
12. Le strutture e/o i locali destinati occasionalmente alla sosta temporanea di un feretro chiuso (altresì denominate "*camere ardenti*") ai fini del tributo di speciali onoranze non sono tenute al rispetto di quanto previsto per le sale del commiato.
13. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al Comune nel cui territorio sono collocate le strutture destinate al commiato, che si avvale, per la valutazione degli aspetti igienico-sanitari, delle competenti strutture dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

14. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, integrano e/o modificano i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di “strutture destinate al commiato”.



Regione Umbria

MODULO PER IL TRASFERIMENTO DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

PARTE A - A CURA DEL MEDICO O ALTRO INCARICATO DALLA DIREZIONE SANITARIA CHE HA CONSTATATO IL DECESSO

Il/la sottoscritto/a medico Dr./Dr.ssa _____

Dipendente/Convenzionato con _____

in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_| presso l'abitazione/ospedale/località _____

_____ sito/a in _____

_____ via/piazza/località _____

DOPO AVER ESCLUSO
il sospetto che la morte sia dovuta a reato,
che il decesso è dovuto a malattia infettiva di cui al DM 15 dicembre 1990,

HA CONSTATATO LA MORTE

del/la sig. /sig.ra _____

nato/a a _____ il |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

residente a _____ via _____

documento di identità _____

deceduto/a il giorno |_|_|_|_|_|_|_|_|_| alle ore |_|_|_|_|_| per CAUSE NATURALI

E DICHIARA CHE NULLA OSTA
all'eventuale trasferimento della salma per la prosecuzione del periodo di osservazione
purché esso avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica e in condizioni che
non vengano ostacolate eventuali manifestazioni di vita.

Il medico _____
(timbro e firma)

Il soggetto esercente l'attività funebre, incaricato dal/i avente/i diritto, invia, anche per via telematica, la comunicazione dell'avvenuto trasferimento della salma al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma nonché alla ASL territorialmente competente per il luogo di destinazione della salma al fine, se non effettuato precedentemente, dell'accertamento di morte e la relativa certificazione necroscopica.

PARTE B - A CURA DEL RESPONSABILE DELL'IMPRESA FUNEBRE CHE EFFETTUA IL TRASFERIMENTO

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di titolare / direttore tecnico
 dell'Impresa Funebre _____
 con sede a _____ in via _____ n. |_|_|_|_|
 autorizzazione n. |_|_|_|_| del |_|_|_|_|_|_|_|_|_| rilasciata dal Comune di _____

VISTA la richiesta di trasferimento della salma sopra generalizzata
 effettuata, in qualità di avente titolo, dal/la Sig./Sig.ra _____

DICHIARA che il trasferimento della salma
 avverrà in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_| alle ore |_|_|_|_| a mezzo di autofunebre targata
 _____ condotta da _____

luogo di partenza _____

luogo di destinazione _____

DICHIARA, inoltre,
 che il trasferimento della salma del/la defunto/a suddetto/a è effettuato conformemente alle prescrizioni
 previste dalla normativa vigente con la salma riposta in contenitore non sigillato in maniera da permettere
 eventuali manifestazioni di vita.

Luogo _____ data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Il dichiarante _____
 (timbro e firma)

PARTE C - A CURA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CHE RICEVE LA SALMA

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di titolare / direttore tecnico
 della struttura _____
 con sede a _____ in via _____ n. |_|_|_|_|
 autorizzazione n. |_|_|_|_| del |_|_|_|_|_|_|_|_|_| rilasciata dal comune di _____

Dichiara di ricevere la salma sopra indicata il giorno |_|_|_|_|_|_|_|_|_| alle ore |_|_|_|_|

L'addetto al trasporto

Il dichiarante

 (firma)

 (timbro e firma)



Regione Umbria

MODULO PER IL TRASFERIMENTO A CASSA APERTA DI CADAVERE ENTRO LE 24 H DAL DECESSO

PARTE A - A CURA DEL MEDICO O ALTRO INCARICATO DALLA DIREZIONE SANITARIA CHE HA REDATTO IL CERTIFICATO NECROSCOPICO

Il/la sottoscritto/a medico Dr./Dr.ssa _____

Dipendente/Convenzionato con _____

in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_| presso l'ospedale _____

_____ sito in _____

via/piazza/località _____

DOPO AVER ACCERTATO LA MORTE

del/la sig. /sig.ra _____

nato/a a _____ il |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

residente a _____ via _____

documento di identità _____

deceduto/a il giorno |_|_|_|_|_|_|_|_|_| alle ore |_|_|_|_|_| per CAUSE NATURALI

- attesa l'assenza di ipotesi di reato e/o pregiudizi per la salute pubblica,
- considerato che non devono essere assicurate condizioni che non ostacolino manifestazioni di vita,
- vista la richiesta di spostamento in altra sede del cadavere per lo svolgimento delle onoranze funebri,
- accertato che tale spostamento è effettuato entro le 24 h dalla morte,

ATTESTA CHE NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO A CASSA APERTA DEL CADAVERE

Il medico _____
(timbro e firma)

Il soggetto esercente l'attività funebre, incaricato dall'/dagli avente/i titolo, invia, anche per via telematica, la comunicazione dell'avvenuto trasferimento del cadavere al Comune in cui è avvenuto il decesso e, se diverso, al Comune ove è destinato.

PARTE B - A CURA DEL RESPONSABILE DELL'IMPRESA FUNEBRE CHE EFFETTUA IL TRASFERIMENTO

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di titolare / direttore tecnico
 dell'Impresa Funebre _____
 con sede a _____ in via _____ n. |_|_|_|_|
 autorizzazione n. |_|_|_|_| del |_|_|_|_|_|_|_|_|_| rilasciata dal comune di _____

VISTA la richiesta di trasferimento del cadavere sopra generalizzato

effettuata, in qualità di avente titolo, dal/la Sig./Sig.ra _____

DICHIARA che il trasferimento del cadavere

avverrà in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_| alle ore |_|_|_|_|_| a mezzo di autofunebre targata

_____ condotta da _____

luogo di partenza _____

luogo di destinazione _____

DICHIARA, inoltre,

che il trasferimento del cadavere è effettuato a cassa aperta conformemente alle prescrizioni previste dalla
 DGR dell'Umbria n. _____ del |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Luogo _____ data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Il dichiarante _____
 (timbro e firma)

PARTE C - A CURA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CHE RICEVE IL CADAVERE

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di titolare / direttore tecnico
 della struttura _____
 con sede a _____ in via _____ n. |_|_|_|_|_|
 autorizzazione n. |_|_|_|_|_| del |_|_|_|_|_|_|_|_|_| rilasciata dal comune di _____

Dichiara di ricevere il cadavere sopra indicata il giorno |_|_|_|_|_|_|_|_|_| alle ore |_|_|_|_|_|

L'addetto al trasporto

Il dichiarante

 (firma)

 (timbro e firma)

LOGO
DEL COMUNE

MODULO PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ e residente a _____

in via/piazza _____ n. _____

In qualità di _____

(indicare il grado di parentela o la condizione di familiare)

DICHIARA CHE CONSERVERÀ LE CENERI

del defunto _____ nato il _____

a _____ deceduto il _____

a _____ codice fiscale _____

presso la propria abitazione, luogo di residenza legale, sita in _____

in via/piazza _____ n. _____

sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dichiara altresì:

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.

_____ li _____

Firma _____ (2)

da compilarsi preventivamente alla consegna a cura del Comune ove è avvenuto il decesso

L'urna contenente le ceneri del defunto sopra indicato proviene da:

- cremazione eseguita nel crematorio di _____ in data: _____
- dal Cimitero _____ in _____
- da luogo precedentemente autorizzato
- dall'estero

Per l'affidamento dell'urna a familiare è stata verificata la presenza di espressa volontà del defunto o del coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi, secondo documentazione, in originale o copia autenticata, allegata. Conseguentemente si autorizza il trasporto nel luogo sopra individuato.

(timbro e firma)

Il/La sottoscritto/a(3) _____

dichiara di aver ricevuto l'urna funeraria suddetta oggi _____ dalle mani di:

- responsabile /incaricato del forno crematorio
- responsabile/incaricato del cimitero di _____ in _____
- per conservarla presso la propria abitazione
- per consegnarla al Sig./a _____, conformemente alla volontà del defunto/a, perché la conservi presso la propria abitazione sita in _____
via _____ n° _____

Il ricevente

L'incaricato alla consegna

Note per la compilazione

1. Il documento deve essere presentato in triplice copia: una è conservata dal Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate), una da chi prende in consegna l'urna.
2. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, c. 3 del DPR 445/2000.
3. Da compilarsi nel caso in cui l'affidatario sia impedito al ritiro ed abbia delegato altra persona.